CAMERA DEI DEPUTATI N. 3802

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Belvedere Marittimo

Presentata il 3 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il centro storico del comune di Belvedere Marittimo, situato in Calabria nel comprensorio dell'alto tirreno cosentino, è di origine antichissima. Pare sia stato fondato intorno al VI o V secolo a.C. dai colonizzatori greci ed il suo nome originario era *Blanda* o *Skydros*.

Numerose sono le opere rimaste a testimoniare la grande vivacità dell'uomo nel corso dei secoli: infatti, la Chiesa Matrice, dedicata a S. Maria del Popolo, di epoca rinascimentale, è ricca di tele dipinte a olio e di sculture marmoree; nell'XI secolo Ruggiero il Normanno eresse il Castello Aragonese. Nella Chiesa del Rosario vi è una pregevolissima pala d'altare lignea del settecento.

Il Convento dei cappuccini, con l'attigua Chiesa di S. Daniele, furono realizzati nel 1598: qui sono conservate pregevoli opere: gli altari lignei, un polittico di Molinari del 1603, la Pala della Porziuncola attribuita alla Scuola di Mattia Preti, le urne contenenti le reliquie di S. Valentino e S. Beatrice ed un Crocifisso del seicento attribuito al famoso Fra Umile da Petralia.

Un'altra Chiesa del SS. Crocifisso, risalente al tempo degli Iconoclasti, è stata dichiarata di recente monumento nazionale. Belvedere Marittimo ha dato i natali a S. Daniele Fasanella, martire della fede cristiana ucciso nel 1227.

Nel borgo antico, arroccato su un'altura a strapiombo sul mare, si trovano quindi notevoli tesori che è necessario salvaguardare con opportuni interventi di tutela.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge qualifica gli interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Belvedere Marittimo come obiettivo essenziale dello Stato (comma 1) e, in relazione a ciò, prevede l'isti-

tuzione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un'apposita commissione di esperti.

L'articolo 2 esplicita le funzioni della commissione. In particolare, è affidato alla commissione il compito di esaminare ed approvare il piano esecutivo degli interventi da compiere (comma 1). Sono altresì previste forme di informazione (comma 3). Il comma 4 dello stesso articolo fissa il termine di durata della commissione.

L'articolo 3 dispone la spesa occorrente per il triennio 1997-1999.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Commissione di coordinamento per il recupero e la salvaguardia del borgo antico di Belvedere Marittimo).

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale di Belvedere Marittimo costituiscono obiettivo essenziale dello Stato.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di coordinamento, composta da undici esperti, individuati tra soggetti di alta qualificazione scientifica. Alla nomina della commissione si provvede con decreto del presidente della giunta regione Calabria, sentiti la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, il comune di Belvedere Marittimo e la provincia di Cosenza.

3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il suo presidente.

ART. 2.

(Procedure).

1. Le proposte degli interventi, presentati dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dalla commissione di cui all'articolo 1, che approva il piano delle iniziative da realizzare.

2. Per l'attuazione degli interventi, approvati con il piano di cui al comma 1, non sono necessari, in deroga alla normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri, autorizzazioni o concessioni.

3. Ogni sei mesi la commissione presenta una relazione sulla attività svolta al

Ministro per i beni culturali e ambientali, che ne cura la trasmissione ai due rami del Parlamento.

4. La commissione di cui all'articolo 1 resta in carica per il triennio 1997-1999.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per il triennio 1997-1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3802
Lire 500